



**Regolamento in materia di interessi  
degli esponenti aziendali, attività di  
rischio e conflitti di interesse nei  
confronti di soggetti collegati alla banca**

*Delibera del 10 luglio 2013  
Aggiornamento n.3 del 26 ottobre 2016*

## INDICE

|                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1. PREMESSA</b> .....                                                                                                                     | 3  |
| <b>2. PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI</b> .....                                                                                             | 4  |
| <b>2.1 Censimento dei soggetti collegati</b> .....                                                                                           | 4  |
| 2.2 Aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati.....                                                                                  | 5  |
| <b>3. PERIMETRO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI</b> .....                                                                            | 6  |
| 3.1. Perimetro delle operazioni interessate dalle Disposizioni.....                                                                          | 6  |
| 3.2. Criteri di individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza.....                                                                   | 6  |
| 3.3. Criteri di individuazione delle operazioni di minore rilevanza.....                                                                     | 8  |
| 3.4. Criteri di individuazione delle operazioni di minore rilevanza ordinarie.....                                                           | 8  |
| 3.5 Criteri di individuazione delle operazioni di importo esiguo.....                                                                        | 8  |
| <b>4. IL CONCETTO DI CONVENIENZA ECONOMICA DELL'OPERAZIONE</b> .....                                                                         | 9  |
| <b>5. RISCHIO INERENTE LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI: LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO E LIVELLO DI PROPENSIONE</b> ..... | 10 |
| <b>6. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE VERSO SOGGETTI COLLEGATI</b> .....                                    | 11 |
| 6.1 Il monitoraggio dei limiti di rischio.....                                                                                               | 11 |
| 6.2. Superamento dei limiti normativi.....                                                                                                   | 11 |
| <b>7. GESTIONE DEGLI ALTRI CONFLITTI DI INTERESSE</b> .....                                                                                  | 12 |
| 7.1 Gestione del "personale più rilevante".....                                                                                              | 12 |
| 7.2 Gestione delle casistiche ex art. 136 del Testo Unico Bancario.....                                                                      | 12 |
| 7.2.1 Soggetti coinvolti ed ambito di applicazione.....                                                                                      | 12 |
| 7.2.2 Coordinamento con le Disposizioni di Vigilanza sui soggetti collegati.....                                                             | 13 |
| 7.3 Gestione delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile.....                                                                            | 17 |
| 7.3.1 Soggetti coinvolti ed ambito di applicazione.....                                                                                      | 17 |
| 7.3.2 Censimento casistiche ex art. 2391 del Codice Civile/ art. 44 o 45 dello Statuto.....                                                  | 18 |
| 7.3.3 Aggiornamento del perimetro casistiche ex art. 2391 del Codice Civile/art. 44 o 45 dello Statuto.....                                  | 18 |
| 7.3.4 Comunicazione: obbligo, forma e termine.....                                                                                           | 19 |
| 7.3.5 Obbligo di astensione e procedimento operativo.....                                                                                    | 19 |
| <b>8. IL FLUSSI INFORMATIVI</b> .....                                                                                                        | 20 |
| <b>9. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA</b> .....                                                                                                    | 20 |
| <b>10. ADOZIONE, MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO</b> .....                                                                        | 20 |

## 1. PREMESSA

Il presente Regolamento ha lo scopo di stabilire i criteri e le procedure a cui la Banca si attiene, ove si prospetti una delle seguenti fattispecie:

- Operazioni con soggetti collegati ai sensi delle **Disposizioni di Vigilanza Banca d'Italia** contenute nel Titolo V, Capitolo 5 della Circolare 263/2006 (*"Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati"*);
- Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali ai sensi dell'**art. 136 del Testo Unico Bancario**;
- Operazioni in cui gli Amministratori ed i Sindaci della Bcc abbiano un interesse ai sensi dell'**art. 2391 del Codice Civile**, dell'art. 35, comma 6 e dell'art. 44 o 45, comma 2 dello **Statuto** delle Bcc.

Si segnalano inoltre le seguenti **prescrizioni**:

- Casi di incompatibilità di cariche (*divieto di interlocking*) in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario per i titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e per i funzionari di vertice, ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 (c.d. *"Salva Italia"*);
- Casi di incompatibilità per gli Amministratori ai sensi dell'art. 2390 c.c., comma 1 (*"Divieto di concorrenza"*): *"Gli Amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere Amministratori o Direttori Generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea"*.
- Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali;
- Casi di incompatibilità di cariche per gli Amministratori e per i Sindaci, rispettivamente ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera e) e dell'art. 42, comma 6, lettera e) dello Statuto delle Bcc;
- Divieto di stipula di contratti per i Sindaci ai sensi dell'art. 42, comma 7 dello Statuto delle Bcc. In particolare, il comma 7 recita: *"Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del Collegio Sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di Amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei Sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria."*

Rilevano, infine, i **requisiti di indipendenza** in capo agli Amministratori e ai Sindaci, regolati rispettivamente dall'art. 32, comma 2, lettere c), d), f) e dall'art. 42, comma 6, lettere b), c), d) dello Statuto delle Bcc.

I criteri sotto enunciati hanno un valore di indirizzo per l'operato della Banca in tale materia, avendo riguardo in ogni caso all'interesse dell'Istituto, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa.

La disciplina delle operazioni con soggetti collegati, contenuta nella Circolare Banca d'Italia 263/2006 (di seguito *"Disposizioni"*), mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti (i c.d. soggetti collegati) ai centri decisionali della banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, le Disposizioni prevedono che le banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie, incardinato su:

- un idoneo modello di *governance*, fondato su una chiara definizione del ruolo e delle responsabilità degli organi aziendali con riguardo alla gestione delle attività in materia di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati;
- la definizione di riferimenti dispositivi interni (limiti, politiche, procedure). In tale ambito:
  - **limiti quantitativi prudenziali e livello di propensione al rischio**. I limiti sono riferiti all'ammontare delle attività di rischio verso ciascun insieme di soggetti collegati in rapporto ai Fondi Propri della Banca;
  - **procedure deliberative**, finalizzate a preservare la corretta allocazione delle risorse e a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ad ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati. Tali procedure sono applicate a tutte le transazioni economiche, anche quelle che non generano attività di rischio. Le Disposizioni individuano

sia l'iter di definizione delle procedure deliberative sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure stesse per il compimento delle operazioni con soggetti collegati. In tal senso, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha adottato il documento "*Procedure deliberative in tema di attività di rischio e conflitti di interesse verso soggetti collegati*" (di seguito "*Procedure*") in cui sono disciplinate le procedure deliberative applicabili all'esecuzione di operazioni nei confronti dei soggetti collegati (cfr. l'allegato 1 al presente Regolamento);

- adeguati processi e sistemi finalizzati all'identificazione e all'aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati;
- adeguate procedure per l'identificazione, la registrazione e il reporting delle operazioni effettuate con soggetti collegati;
- **assetti organizzativi e sistema dei controlli interni** atti ad assicurare il rispetto costante dei limiti e delle procedure deliberative stabiliti con riguardo alle operazioni con soggetti collegati nonché a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ad ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati. Le funzioni di controllo, in particolare, sono deputate a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati ed a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne;
- l'adozione di un piano di formazione adeguato e un efficace sistema di comunicazione, necessari presupposti per un atteggiamento responsabile e informato di ciascun collaboratore, nel rigoroso rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali dei soggetti interessati.

Ad integrazione delle citate Procedure, conformemente a quanto richiesto dalle Disposizioni, viene definito il presente "*Regolamento in materia di interessi degli esponenti aziendali, attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati*" (di seguito "*Regolamento*") con il quale vengono formalizzati e adottati anche gli assetti organizzativi nonché il sistema dei controlli interni applicabili alle operazioni con soggetti collegati.

Il presente Regolamento disciplina i principi guida, i ruoli e le responsabilità delle funzioni organizzative coinvolte nel processo "Attività di rischio e conflitti di interesse verso soggetti collegati".

Il processo si compone di tre fasi:

1. Politiche in materia di attività di rischio e conflitti di interesse verso soggetti collegati;
2. Gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse verso soggetti collegati;
3. Monitoraggio delle attività di rischio e conflitti di interesse verso soggetti collegati.

Il Direttore Generale darà attuazione al presente regolamento con l'emanazione delle relative "disposizioni attuative", che dovranno essere diffuse fra tutto il personale.

Il Responsabile del processo Attività di rischio e conflitti di interesse verso soggetti collegati è il Responsabile Area Affari.

## **2. PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI**

### **2.1 Censimento dei soggetti collegati**

Per **soggetti collegati** s'intende l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti connessi a quest'ultima.

Alla luce delle Disposizioni, per la Banca, le **parti correlate** sono rappresentate dagli esponenti aziendali<sup>1</sup> ed in particolare:

- gli Amministratori, esecutivi e non esecutivi;
- il Direttore Generale della Banca, in qualità di capo dell'esecutivo;
- il sostituto del Direttore Generale solo nel caso in cui svolga la funzione di capo dell'esecutivo, nell'ipotesi in cui la carica di Direttore Generale sia vacante;
- i Sindaci, effettivi e supplenti;

<sup>1</sup> Le Disposizioni comprendono, fra le parti correlate diverse dall'esponente aziendale, anche:

- il partecipante ovvero il titolare di partecipazioni la cui acquisizione è soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi degli artt. 19 e ss. del TUB;
- il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare da solo uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati;
- la società o impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

Tali soggetti non dovrebbero essere presenti in una Bcc, ma si suggerisce di valutarne l'ipotesi nel continuo e, se ricorrono parti correlate diverse dall'esponente aziendale, adattare le modalità di censimento illustrate di seguito.

- il revisore contabile persona fisica incaricato del controllo contabile;
- i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i membri del comitato di sorveglianza.

I **soggetti connessi** comprendono, invece, le seguenti tipologie di soggetti<sup>2</sup>:

- le società e le imprese costituite in forma non societaria controllate<sup>3</sup> da una parte correlata;
- gli stretti familiari di una parte correlata (i parenti fino al 2° grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata nonché i figli di quest'ultimo) e le società controllate<sup>4</sup> da quest'ultimi.

Ai sensi delle Disposizioni, la Banca deve censire le parti correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individuare i relativi soggetti connessi, anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di compimento di qualsiasi operazione rientrante nel perimetro oggettivo. A tal fine, i soggetti qualificabili come parti correlate hanno il dovere di cooperare con la Banca in modo da consentire un censimento corretto e completo dei soggetti loro connessi.

E' compito della Segreteria Generale gestire il perimetro dei soggetti collegati mediante la raccolta delle dichiarazioni inerenti i soggetti collegati.

E' compito dell'Area Affari gestire il censimento dei soggetti collegati nel sistema informativo, curando i relativi collegamenti, in quanto funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi.

La Banca provvede al censimento anche degli affini fino al secondo grado della parte correlata, anche se non si tratta di soggetti collegati ai sensi delle Disposizioni.

La Banca si è dotata di una procedura informatica che supporta il censimento dei soggetti collegati, consentendo di identificare le relazioni fra parte correlata e relativi soggetti connessi nonché, con riguardo alle attività di rischio, registrare le relative movimentazioni e monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo.

## **2.2 Aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati**

E' necessario tenere **costantemente aggiornato** il perimetro dei soggetti collegati alla Banca.

A tale proposito, è responsabilità del singolo Esponente aziendale comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sia a conoscenza che possono comportare modifiche al perimetro dei soggetti collegati. In particolare, lo stesso deve comunicare le variazioni/integrazioni alle informazioni rilasciate in precedenza.

Fatto salvo che la verifica circa la coerenza fra quanto dichiarato dall'esponente e quanto rilevabile dalle informazioni e dalla documentazione raccolta viene svolta dall'Area Affari in ogni occasione di esame istruttorio della singola posizione ricompresa nel perimetro dei "soggetti collegati", con cadenza annuale, indicativamente entro il mese di settembre di ogni anno, l'Area Affari effettuerà un controllo di congruenza tra quanto dichiarato dall'Esponente e quanto rinvenibile dall'analisi delle connessioni rilevate, nonché dalle banche dati esterne a disposizione. Le eventuali variazioni rilevate, prima del relativo censimento, dovranno essere sottoposte agli Esponenti aziendali interessati tramite la sottoscrizione di una nuova dichiarazione.

Ad ogni modo, annualmente, indicativamente dopo l'Assemblea ordinaria annuale, la *Segreteria Generale* provvederà a richiedere agli Esponenti Aziendali di confermare e/o aggiornare le informazioni che li riguardano, facendo sottoscrivere una specifica dichiarazione di conferma o aggiornamento.

L'*Area Affari* provvede a censire nel sistema informativo le informazioni oggetto di variazione.

In ogni caso, qualsiasi funzione aziendale che venga a conoscenza di informazioni che possono variare il perimetro dei soggetti collegati dovrà contattare l'*Area Affari* per gli opportuni approfondimenti e le eventuali conseguenti modifiche del perimetro suddetto.

<sup>2</sup> Tra i soggetti connessi, è necessario valutare anche l'ipotesi relativa ai soggetti che controllano una parte correlata ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata; casistica che non dovrebbe rilevare, in linea di massima, in una Bcc.

<sup>3</sup> E' funzionale alla definizione di "controllo" il riferimento combinato disposto dagli artt. 2359 c.c. e 23 del TUB; rilevano, ai fini delle Disposizioni sui soggetti collegati, anche le situazioni di controllo congiunto ed il controllo esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti.

<sup>4</sup> Cfr. nota 3.

### 3. PERIMETRO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

#### 3.1. Perimetro delle operazioni interessate dalle Disposizioni

Coerentemente con le Disposizioni e come disciplinato nell'ambito delle Procedure, si definisce "**Operazione con soggetti collegati**" qualunque transazione compiuta dalla Banca con soggetti collegati che comporti assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse operazioni di fusione e di scissione.

Sono da ricomprendere in tale fattispecie:

- i finanziamenti attivi;
- i passaggi a perdite, i passaggi a sofferenza, gli accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali;
- le operazioni su partecipazioni;
- gli acquisti di beni;
- le operazioni su immobili;
- le operazioni di raccolta diretta;
- la finanza per la clientela;
- i contratti/accordi di natura commerciale, le convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, gli altri accordi;
- i servizi finanziari/di pagamento;
- i servizi accessori;
- l'assunzione del personale;
- altre casistiche, comunque riconducibili alla definizione di cui sopra.

Le operazioni riguardanti i soggetti collegati, così come previsto dalle Procedure, possono essere classificate nel seguente modo:

- di maggiore rilevanza;
- di minore rilevanza non ordinarie;
- di minore rilevanza ordinarie;
- di importo esiguo.

A seconda del processo aziendale interessato, è compito di ciascuna unità organizzativa, sulla base del proprio ambito di competenza (finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.), curare le fasi pre-deliberativa e deliberativa inerenti all'esecuzione di un'operazione con soggetti collegati<sup>5</sup>.

#### 3.2. Criteri di individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza

Costituiscono **operazioni di maggiore rilevanza** le operazioni con soggetti collegati il cui controvalore, in rapporto al Patrimonio di Vigilanza della Banca, sia superiore alla soglia del 4%, applicabile in funzione della tipologia di operazione considerata.

Ai fini della determinazione del controvalore dell'operazione, si applicano i criteri definiti nell'allegato B alle Disposizioni e richiamati nelle Procedure.

La Banca può individuare, comunque, altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base ad indicatori qualitativi o quantitativi.

Con ciò sono **operazioni di maggiore rilevanza**, in aggiunta a quelle definite dalle caratteristiche di tipo quantitativo sopra descritte, **quelle che assumono i seguenti criteri "qualitativi"**:

- tipologia di operazione: **operazioni che non sono completamente in linea con l'ordinaria operatività della Banca;**
- condizioni dell'operazione: **condizioni non standard, ossia divergenti da quelle applicate normalmente alla clientela con riferimento ad operazioni analoghe per natura e rischio**<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> E ciascuna unità organizzativa dovrà adempiere alla connessa attività di riepilogo "manuale" delle singole operazioni nei rendiconti trimestrali da portare all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Amministratore Indipendente, come previsto dalle "Procedure Deliberative" allegate al presente Regolamento in materia di "flussi informativi".

<sup>6</sup> Il Consiglio di Amministrazione, ed in esito ad una specifica sollecitazione del Collegio Sindacale, nella seduta del 22 ottobre 2014 ha fornito una "interpretazione autentica" del paragrafo 5.2 del Regolamento precedente, ora traslabile ed applicabile all'attuale paragrafo 3.2, stabilendo che i caratteri qualitativi di operazione "non standard" vengano assegnati alle sole casistiche **di vera ed eclatante divergenza con le operazioni che di norma sono, e sarebbero, concedibili ed applicabili alla normale clientela (ed ai soci) aventi stesse caratteristiche e stesso merito di credito**. Cioè a dire che anche verso le posizioni ricomprese nell'ambito del perimetro dei c.d. "soggetti collegati" possono essere assunti i comportamenti negoziali tipici come normalmente d'uso con la ordinaria clientela (e con i soci) a parità di relazioni commercialmente positive e con lo stesso adeguato merito di credito. Tale principio può essere rafforzato ed accompagnato dalla disamina dell'operazione da parte dell'Amministratore



La Banca qualifica, **in ogni caso**, quali **operazioni di maggiore rilevanza** quelle che, a prescindere dall'importo, diano luogo a:

- passaggi a perdita;
- passaggi a sofferenza;
- accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali;
- assunzione del personale, sotto qualsiasi forma, fermo restando i divieti statutari in materia;
- cessione di crediti vantati verso soggetti collegati.

Inoltre, le Disposizioni prevedono che, nel caso di **operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario**, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato, sia cumulato il valore delle stesse ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

**A titolo prudenziale**, la declinazione operativa per la Banca del **concetto di cumulo** di operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario presuppone una verifica:

- circa il **disegno unitario delle operazioni**, da ritenersi sussistente laddove tutte riconducibili alla corrente attività di gestione dell'impresa o del soggetto interessato, indipendentemente dalle forme tecniche di utilizzo (mutui, anticipazioni, crediti firma, ecc.) oppure laddove vi siano operazioni che, seppur in esecuzione di differenti contratti, risultino tra loro connesse per via del comune esecutore e/o per l'oggetto/scopo cui sono dirette;
- sull'**omogeneità delle operazioni**, discriminando, in linea di massima, le operazioni di finanziamento da quelle di diversa natura (ad esempio quelle attinenti alla raccolta);
- sulla realizzazione dell'operazione da parte dello **stesso soggetto collegato**. Il criterio del cumulo delle operazioni viene effettuato, in un'ottica prudenziale, anche tra operazioni riferite alla parte correlata e ai suoi soggetti connessi, nel caso sia identificabile l'esecuzione del *disegno unitario* o l'*identificazione di operazioni tra loro omogenee*;
- delle **attività di rischio in essere** in capo al soggetto collegato e in capo ai suoi soggetti connessi, indipendentemente dall'aver compiuto le stesse nel corso del medesimo esercizio e indipendentemente dall'importo;
- delle **operazioni diverse dalle attività di rischio** realizzate nell'**esercizio in corso**, fermo restando il principio di omogeneità all'interno dei sotto-ambiti di operatività (operazioni di raccolta diretta; di finanza per clientela; di servizi finanziari/di pagamento; ecc.). In tale fattispecie, le operazioni di importo esiguo non concorrono ai fini del cumulo in caso di operazioni frazionate.

**A titolo esemplificativo**, è opportuno valutare con attenzione le casistiche di seguito indicate al fine di individuare correttamente il c.d. "disegno unitario" ed il concetto di cumulabilità:

- le **attività di rischio** vengono cumulate sulla base dello stesso codice anagrafico di riferimento (**nag**), considerando perciò l'operazione in richiesta assieme a quelle già in essere, deliberate anche in precedenti esercizi. Di conseguenza, i fidi personali e i fidi concessi alle aziende dell'esponente aziendale (ad eccezione delle ditte individuali) non sembrano cumulabili in ragione della non coincidenza del relativo disegno, inteso come ragione causale dell'operazione;
- fermo restando quanto sopra indicato (cumulo per nag), anche le **attività di rischio in revisione** sul medesimo soggetto collegato ricadono nell'applicazione delle Procedure e nel calcolo del cumulo;
- altre operazioni/attività di rischio presenti nel perimetro di cui fa parte la parte correlata/il soggetto connesso **potrebbero essere prudenzialmente cumulate tra di loro ai fini del concetto di disegno unitario e di rilevanza dell'operazione**. Per esempio, i fidi concessi a diverse aziende direttamente riconducibili all'esponente aziendale (ad es. le società controllate), così come i fidi concessi ad aziende non direttamente riconducibili all'esponente aziendale, ma comunque rientranti nel perimetro dei soggetti collegati (ad es. aziende controllate dagli stretti familiari dell'esponente), paiono essere cumulabili soltanto ove risulti possibile creare tra i diversi soggetti giuridici un gruppo sulla base delle regole della concentrazione dei rischi (Titolo V, Capitolo 1, Sezione 1);
- relativamente alle **operazioni di raccolta**, è opportuno che, al momento di una nuova richiesta, siano valutate complessivamente, cumulandole, tutte le operazioni di raccolta poste in essere nell'esercizio in corso dal soggetto collegato richiedente, ad eccezione delle operazioni di importo esiguo che non concorrono ai fini del cumulo in caso di operazioni frazionate.

---

Indipendente che verifichi le condizioni economiche richieste e la loro coerenza con quanto praticato, e praticabile, alla normale clientela (magari anche avente la qualifica di socio della Bcc).

### 3.3. **Criteria di individuazione delle operazioni di minore rilevanza**

Si possono qualificare come **operazioni di minore rilevanza** le operazioni concluse con parti correlate e soggetti connessi diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo.

### 3.4. **Criteria di individuazione delle operazioni di minore rilevanza ordinarie**

Si possono qualificare come **operazioni ordinarie** le operazioni, comunque di minore rilevanza, che rispettano tutte le condizioni di seguito riportate:

- rientrano nella normale operatività della Banca;
- mostrano uno schema economico-contrattuale semplice ed una contenuta rilevanza quantitativa;
- prevedono l'applicazione di un sistema oggettivo di costi con condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard applicate tempo per tempo alla clientela (tassi, durata, commissioni, ecc.). In particolare, si considerano ordinarie le operazioni cui sono applicate condizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, applicate sulla base dei **poteri di delega in capo ai Responsabili di Succursale**<sup>7</sup>;
- non hanno importo significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio.

Nel caso di operazioni non regolamentate dal sistema di deleghe, le stesse non sono considerate ordinarie per la Banca e, quindi, necessitano del parere dell'Amministratore Indipendente e della delibera del Consiglio di Amministrazione.

Nello specifico, la Banca considera operazioni "ordinarie":

- le **operazioni di raccolta del risparmio a condizioni standard ad eccezione dei pronti contro termine**, considerati attività di rischio e per i quali valgono i criteri di cumulo previsti per le attività di rischio stesse;
- la **prestazione di servizi finanziari e servizi di incasso e pagamento** (ad es. apertura di conto corrente, rilascio bancomat, ecc.), che siano resi a condizioni economiche analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate.

In ogni caso, **non sono mai da considerarsi operazioni ordinarie**, ai sensi del Regolamento e delle Procedure, le seguenti fattispecie:

- le operazioni che non rispettano le condizioni suddette;
- le operazioni di maggiore rilevanza;
- i finanziamenti attivi;
- le operazioni su partecipazioni;
- gli acquisti di beni/le prestazioni di servizi;
- la locazione di immobili;
- i contratti e gli accordi/intese di natura commerciale, le convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi.

Le unità organizzative competenti individuano il carattere di ordinarietà dell'operazione, facendo ricorso ai criteri sopra esposti. Esse formalizzano gli elementi che comprovano il carattere di ordinarietà, evidenziando i necessari riferimenti interni.

### 3.5 **Criteria di individuazione delle operazioni di importo esiguo**

Per l'identificazione delle **operazioni di importo esiguo**, le Disposizioni fanno riferimento al controvalore di ciascuna operazione.

**A titolo prudenziale, la declinazione operativa per la Banca** di tale concetto prevede che le operazioni di importo esiguo, relativamente alle **attività di rischio** (finanziamenti e pct), debbano essere cumulate, per il calcolo della soglia di rilevanza, a livello di codice anagrafico del soggetto collegato richiedente (nag); di conseguenza, cumulando l'attività di rischio in richiesta a quelle già in essere, nel caso di superamento della soglia di importo esiguo, le Procedure devono essere, a tutti gli effetti, applicate e sempre fatto salvo per analogia il medesimo concetto di disegno unitario previsto dal Regolamento in tema di operazioni di maggiore rilevanza.

La soglia per l'individuazione delle operazioni di importo esiguo, è riportata nelle Procedure.

<sup>7</sup> Si veda la precedente nota n.6. Quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 ottobre 2014 vale anche in riferimento al concetto di "ordinarietà" dell'operazione qui inteso.



Sinteticamente, si rappresentano qui di seguito le diverse procedure deliberative stabilite in funzione della tipologia di operazione.

| Fase             | Sotto fase                                                                                                                                                                                                                               | Tipologia operazione |                            |                                |                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                          | Importo esiguo       | Minore rilevanza ordinarie | Minore rilevanza non ordinarie | Maggiore rilevanza |
| Pre-deliberativa | Coinvolgimento Amministratore Indipendente nella fase delle trattative e dell'istruttoria                                                                                                                                                | —                    | ✓                          | ✓                              | ✓                  |
|                  | Informativa verso Amministratore Indipendente con congruo anticipo                                                                                                                                                                       | —                    | ✓                          | ✓                              | ✓                  |
|                  | Eventuale assistenza per l'Amministratore Indipendente da esperti / Funzione Compliance esternalizzata                                                                                                                                   | —                    | ✓                          | ✓                              | ✓                  |
|                  | Rappresentazione da parte dell'Amministratore Indipendente di eventuali lacune all'Organo deliberante                                                                                                                                    | —                    | ✓                          | ✓                              | ✓                  |
| Deliberativa     | Formulazione da parte dell'Amministratore Indipendente di un parere preventivo all'Organo deliberante                                                                                                                                    | —                    | ✓                          | ✓                              | ✓                  |
|                  | Richiesta parere preventivo al Collegio Sindacale, in caso di parere negativo o condizionato da parte dell'Amministratore Indipendente                                                                                                   | —                    | ✓                          | ✓                              | ✓                  |
|                  | Definizione di un'adeguata motivazione alla delibera circa la convenienza economica dell'operazione per la banca e le ragioni degli scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali, rispetto a quelli standard o di mercato | —                    | —                          | ✓                              | ✓                  |
|                  | Assunzione deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione                                                                                                                                                                       | ✓                    | ✓                          | ✓                              | ✓                  |
| Informativa      | Informativa verso il Consiglio di Amministrazione sulle operazioni concluse                                                                                                                                                              | ✓                    | ✓                          | ✓                              | ✓                  |
|                  | Informativa almeno annuale verso l'Assemblea sulle operazioni con parere negativo/condizionato dell'Amministratore Indipendente / Collegio Sindacale                                                                                     | —                    | ✓                          | ✓                              | ✓                  |
|                  | Indicazione nell'istruttoria degli elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione                                                                                                                                        | ✓                    | ✓                          | —                              | —                  |

#### 4. IL CONCETTO DI CONVENIENZA ECONOMICA DELL'OPERAZIONE

La Banca definisce, in coerenza con quanto indicato nelle Disposizioni e nelle Procedure, quale parametro di convenienza per l'Istituto al compimento dell'operazione in richiesta con controparte soggetto collegato (valutazione da inserire nel parere preventivo dell'*Amministratore Indipendente*, le

Regolamento in materia di interessi degli esponenti aziendali, attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati alla banca condizioni tempo per tempo vigenti, deliberate dal Consiglio di Amministrazione, applicate sulla base dei **poteri di delega in capo ai Responsabili di Succursale**<sup>8</sup>.

Nel caso di operazioni non regolamentate dal sistema di deleghe, le stesse necessitano del parere dell'Amministratore Indipendente e della delibera del Consiglio di Amministrazione e la convenienza dovrà essere individuata sulla base delle condizioni economiche praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio.

## **5. RISCHIO INERENTE LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI: LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO E LIVELLO DI PROPENSIONE**

Le Disposizioni fissano precisi limiti alle attività di rischio<sup>9</sup> assumibili nei confronti di soggetti collegati, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

I limiti prudenziali si applicano all'ammontare complessivo delle attività di rischio della Banca nei confronti dell'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti connessi alla medesima, adottando i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della *disciplina della concentrazione dei rischi*.

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati (con esponente aziendale parte correlata) deve essere contenuta entro il limite del 5,00%, in rapporto al Patrimonio di Vigilanza della Banca.<sup>10</sup>

In coerenza con le finalità istituzionali, nonché con le politiche interne che definiscono l'appetito al rischio e con il piano strategico, la Banca persegue una strategia generale di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati, improntata ad un'assunzione consapevole del rischio, che si estrinseca nel:

- tenere sotto osservazione le esposizioni nei confronti dei soggetti che possono influire in maniera determinante nella gestione aziendale;
- prevenire e gestire i conflitti di interesse che insorgono nei rapporti con soggetti collegati;
- assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti per le attività di rischio sanciti dalle Disposizioni, nonché i limiti previsti dallo Statuto e dalle disposizioni interne;
- adottare idonee tecniche di attenuazione del rischio.

Nell'ambito del presente Regolamento, pertanto, sono individuati gli elementi che caratterizzano l'orientamento della Banca nell'assunzione e gestione di tale rischio.

In particolare, la Banca definisce una propria propensione al rischio ritenuta accettabile in rapporto al Patrimonio di Vigilanza, in termini di:

- 1) **misura massima complessiva** con riferimento alle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati;
- 2) **misura massima per singoli gruppi di soggetti collegati** (parte correlata e soggetti connessi alla parte correlata).

La propensione al rischio complessiva nei confronti dei soggetti collegati, nonché **le soglie di attenzione** (di seguito "*indicatori di pre-allarme*") rispetto al limite di esposizione complessiva e per singolo gruppo di soggetti collegati oltre le quali adottare tecniche di attenuazione del rischio, vengono definite con cadenza annuale tramite delibera del Consiglio di Amministrazione, considerando l'andamento dell'incidenza di tali attività di rischio sul Patrimonio di Vigilanza della Banca e si affianca ai limiti prudenziali previsti dalle Disposizioni e dallo Statuto, come riportato nell'allegato 2 al presente Regolamento.

<sup>8</sup> Si veda la precedente nota n.6. Quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 ottobre 2014 vale anche in riferimento al concetto di "convenienza economica" dell'operazione qui inteso.

<sup>9</sup> Per "*attività di rischio*" si considerano le esposizioni nette, come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi. Nell'ambito della verifica dei limiti prudenziali, nel caso di attività cointestate dove non tutte le controparti soddisfano la definizione di soggetti collegati, l'esposizione è ricondotta per l'intero ammontare in capo alla controparte soggetto collegato. Qualora la Banca sia in grado di dimostrare che, in base a specifiche previsioni contrattuali, l'obbligazione massima assumibile dalla controparte soggetto collegato risulti inferiore all'intero importo disponibile, la Banca può utilizzare tale minore importo.

<sup>10</sup> Per i casi di parte correlata diversi dall'esponente aziendale, si vedano gli altri limiti quantitativi presenti nell'allegato A alle Disposizioni.

## 6. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE VERSO SOGGETTI COLLEGATI

### 6.1 Il monitoraggio dei limiti di rischio

Ai fini del monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio e del rispetto dei singoli limiti prudenziali sanciti dal Regolamento, assume rilevanza la corretta quantificazione delle attività di rischio connesse alle transazioni effettuate con soggetti collegati.

L'assunzione dei rischi avviene mediante l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della relativa dimensione e dinamica nel tempo. La Banca, pertanto, adotta coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei processi operativi, gestionali e di controllo.

Il *Risk Management* ha il compito di supervisionare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio, nonché il rispetto dei limiti sanciti nel presente Regolamento. A tal fine, la procedura applicativa supporta il monitoraggio della corrispondenza fra i rischi effettivamente assunti e i limiti stabiliti dalla Banca verso singoli gruppi di soggetti collegati, nonché le valutazioni in ordine al rispetto del livello complessivo di propensione al rischio.

L'attività di monitoraggio condotta dal *Risk Management* è oggetto di apposita reportistica, con cadenza trimestrale, nei confronti del Responsabile Area Affari, del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Il *Risk Management* rende periodicamente disponibile il valore di esposizione complessiva nei confronti della totalità dei soggetti collegati, informando tempestivamente le strutture della Banca (Responsabile Area Affari, Coordinamento di Compliance, Direttore Generale) in caso di superamento dell'indicatore di pre-allarme definito, al fine di consentire l'attivazione di tecniche di attenuazione del rischio in corrispondenza di nuove operazioni di finanziamento da accordare ai relativi soggetti collegati.

E' comunque compito di ciascuna Unità Organizzativa, coinvolta in operazioni con soggetti collegati, verificare nel continuo il rispetto dei limiti stabiliti dal presente Regolamento e l'assunzione di comportamenti coerenti con le indicazioni ricevute in ordine al rispetto del livello di propensione al rischio determinato dal Consiglio di Amministrazione.

In aggiunta ai suddetti presidi, all'interno della Banca, viene adottata ogni ragionevole misura per identificare e attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio e attività nei confronti dei soggetti collegati.

In particolare, oltre alle già citate Procedure:

- le *"Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie"*, adottate ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari, volte a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse tra l'attività d'investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e la rimanente attività bancaria, conforme al criterio della sana e prudente gestione;
- le *regole comportamentali in materia di conflitti di interesse*, sancite nel codice etico adottato dalla Banca.

### 6.2. Superamento dei limiti normativi

Il rispetto dei limiti verso soggetti collegati deve essere assicurato **in via continuativa**.

**Non sono consentite, pertanto, nuove operazioni che conducono al superamento dei limiti verso singoli gruppi di soggetti collegati nonché al superamento del livello complessivo di attività di rischio nei confronti della totalità dei soggetti collegati.**

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della banca uno o più limiti siano superati, le attività di rischio sottostanti devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Banca predispose entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro.

Il *Risk Management* partecipa alla predisposizione del piano di rientro. Esso dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, sentiti il *Coordinamento di Compliance*, il *Collegio Sindacale* e l'*Amministratore Indipendente*.

Il piano di rientro è trasmesso dalla *Segreteria Generale* alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Fino a quando il rientro dei limiti non risulti ristabilito ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro, si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno (ICAAP).

## 7. GESTIONE DEGLI ALTRI CONFLITTI DI INTERESSE

### 7.1 Gestione del "personale più rilevante"

In aggiunta agli Esponenti aziendali identificati nell'ambito dei soggetti collegati, potenziali rischi di conflitti di interesse si pongono con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

La Banca ha individuato come perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini il cd. "personale più rilevante", identificato ai sensi delle "Politiche di remunerazione e incentivazione".

Ad essi è richiesto di dichiarare alla Banca le situazioni di interesse nelle operazioni, assunte direttamente o tramite propri familiari, in modo da consentire l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici adeguati. A tal fine il personale più rilevante utilizza una apposita dichiarazione iniziale/di aggiornamento del proprio perimetro.

La Banca ha previsto che, relativamente alle operazioni in cui sono coinvolti i soggetti di cui sopra, la competenza a deliberare è così strutturata:

- **per le operazioni di finanziamento, la competenza a deliberare è in ogni caso del Consiglio di Amministrazione;**
- **per le altre tipologie di operazione la competenza a deliberare è del Direttore Generale, altrimenti del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione.** Se tali operazioni rientrano nel concetto di ordinarietà definito dal presente Regolamento, come per esempio le operazioni di raccolta del risparmio a condizioni standard ad eccezione dei pronti contro termine e la prestazione di servizi finanziari e servizi di incasso e pagamento (ad es. apertura di conto corrente, rilascio bancomat, ecc.), che siano resi a condizioni economiche analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate, **restano confermate le autonomie dei responsabili di succursale che hanno comunque l'onere di dare opportuna informativa al responsabile dell'Area Mercato**<sup>11</sup>.

### 7.2 Gestione delle casistiche ex art. 136 del Testo Unico Bancario

#### 7.2.1 Soggetti coinvolti ed ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 136 del TUB, i soggetti che possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca all'interno della quale svolgono "funzioni di amministrazione, direzione e controllo" sono gli **esponenti aziendali**, così come definiti sostanzialmente per il perimetro dei cd. soggetti collegati.

La disciplina è applicata ai rapporti contrattuali fra la banca e il proprio esponente aziendale e, quindi, agli atti di compravendita e alle obbligazioni di qualsiasi natura, finanziarie e non finanziarie, direttamente o indirettamente contratte dall'esponente, in relazione alle quali la banca assume una posizione di rischio.

Rientrano, inoltre, in tale ambito di applicazione:

- gli *incarichi professionali* conferiti agli stessi esponenti<sup>12</sup>;
- le obbligazioni che sono contratte da *società controllate*<sup>13</sup> dall'esponente aziendale;
- i casi in cui obbligato o contraente sia un soggetto legato ad uno o più esponenti aziendali da un rapporto tale che delle sue obbligazioni detto o detti esponenti siano tenuti a rispondere *personalmente ed illimitatamente*. Tale ipotesi ricorre quando obbligato o contraente sia una:
  - a) società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio;
  - b) società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale esso sia socio accomandatario;
  - c) società di capitali di cui l'esponente sia unico azionista;<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Che dovrà adempiere alla connessa attività di riepilogo "manuale" delle singole operazioni nei rendiconti trimestrali da portare all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Amministratore Indipendente, come previsto dalle "Procedure Deliberative" allegate al presente Regolamento in materia di "flussi informativi".

<sup>12</sup> Cfr. Istruzioni di Vigilanza Banca d'Italia n. 229/99: "Motivi di opportunità consigliano in ogni caso di evitare l'affidamento in forma sistematica ed esclusiva a propri esponenti di incarichi professionali in quanto tale prassi [...] potrebbe incidere sulla stessa compatibilità degli interessi dell'esponente con gli interessi aziendali".

<sup>13</sup> Cfr. Istruzioni di Vigilanza Banca d'Italia n. 229/99 (Titolo II, Capitolo 3, paragrafo 4), che rimandano al concetto di controllo definito ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico Bancario. Rientrano, nella definizione di controllo ai sensi dell'art. 23 TUB, anche le società controllate dalle società a sua volta controllate dagli esponenti aziendali.

- le *altre obbligazioni "indirette"* ovvero identificando le fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto, persona fisica o giuridica, diverso dall'esponente aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo. Spetta al Consiglio di Amministrazione, che l'interessato deve rendere edotto della propria particolare situazione fornendo tutti i chiarimenti necessari, valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una obbligazione indiretta dell'esponente. In tal senso, sono da ritenersi prudenzialmente obbligazioni indirette tutte le casistiche di assunzione di obbligazioni di qualsiasi natura nonché la sottoscrizione di atti di compravendita nei confronti degli stretti familiari dell'esponente aziendale così come definiti dalle Disposizioni sui soggetti collegati (ovvero i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo).

**Non rientrano**, invece, in tale ambito di applicazione:

- i servizi resi agli Amministratori o a terzi loro collegabili a condizioni standardizzate in uso per la clientela;
- i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (quali la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza, ecc.), resi agli esponenti aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela;
- alla luce dell'abrogazione dei commi 2 e 2 bis dell'art. 136 TUB<sup>15</sup>, le obbligazioni intercorrenti con le società presso le quali gli esponenti aziendali svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché le società controllate e controllanti delle medesime.

### **7.2.2 Coordinamento con le Disposizioni di Vigilanza sui soggetti collegati**

In un'ottica di razionalizzazione delle casistiche ricadenti nel conflitto d'interessi, tutti i casi ricadenti all'interno della normativa dell'art. 136 TUB possono essere collocati sostanzialmente all'interno del perimetro delle Disposizioni di Vigilanza sui soggetti collegati, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.

La seguente tabella sintetizza i 2 ambiti di applicazione, in ragione del soggetto che compie l'operazione, tenendo conto, comunque, che l'ambito oggettivo (ovvero la tipologia di operazione richiesta) dell'art. 136 TUB riguarda esclusivamente l'assunzione di obbligazioni dirette o indirette o la stipula di atti di compravendita mentre le Disposizioni riguardano un più ampio ambito applicativo.

Nella realtà delle Bcc il concetto di esponente aziendale è sostanzialmente il medesimo per entrambe le normative.

#### **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SUI SOGGETTI COLLEGATI:**

- Società controllate dagli stretti familiari, come definiti dalle Disposizioni sui soggetti collegati;

#### **Anche ricadente nella previsione dell'art. 136 TUB:**

- Esponenti Aziendali;
- Società controllate dagli esponenti aziendali;
- S.s. o S.n.c. della quale l'esponente è socio;
- S.a.s. o S.a.p.a. della quale l'esponente è socio accomandatario;
- S.p.a. o S.r.l. di cui l'esponente aziendale è unico azionista/unico socio;
- Stretti familiari (cfr. definizione Disposizioni sui soggetti collegati);
- Altri casi di obbligazioni indirette.

<sup>14</sup> Cfr. Istruzioni di Vigilanza

<sup>15</sup> Articolo 24-ter del decreto

del 2012, n. 221.

Tenuto conto di quanto sopra indicato, le casistiche rientranti nelle Disposizioni che ricadono anche all'interno dell'art. 136 TUB seguono gli iter operativi indicati in tabella, suddivisi per tipologia di operazione (operazione di importo esiguo, ordinaria, di minore rilevanza ordinaria, di minore rilevanza non ordinaria, di maggiore rilevanza).

| Fase             | Sotto fase                                                                                | Tipologia operazione |                            |                                |                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|
|                  |                                                                                           | Importo esiguo       | Minore rilevanza ordinaria | Minore rilevanza non ordinaria | Maggiore rilevanza |
| Pre-deliberativa | Coinvolgimento Amministratore Indipendente nella fase delle trattative e dell'istruttoria | –                    | ✓                          | ✓                              | ✓                  |
|                  | Informativa verso Amministratore Indipendente con congruo anticipo                        | –                    | ✓                          | ✓                              | ✓                  |



|                     |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|                     | Eventuale assistenza per l'Amministratore Indipendente da esperti / Funzione Compliance esternalizzata                                                                                                                                   | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | Rappresentazione da parte dell'Amministratore Indipendente di eventuali lacune all'Organo deliberante                                                                                                                                    | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Deliberativa</i> | Formulazione da parte dell'Amministratore Indipendente di un parere preventivo all'Organo deliberante                                                                                                                                    | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | Richiesta parere preventivo al Collegio Sindacale, in caso di parere negativo o condizionato da parte dell'Amministratore Indipendente                                                                                                   | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | Definizione di un'adeguata motivazione alla delibera circa la convenienza economica dell'operazione per la banca e le ragioni degli scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali, rispetto a quelli standard o di mercato | — | — | ✓ | ✓ |
|                     | Assunzione deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione                                                                                                                                                                       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | Procedura deliberativa art. 136 TUB                                                                                                                                                                                                      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Informativa</i>  | Informativa verso il Consiglio di Amministrazione sulle operazioni concluse                                                                                                                                                              | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | Informativa almeno annuale verso l'Assemblea sulle operazioni con parere negativo/condizionato dell'Amministratore Indipendente / Collegio Sindacale                                                                                     | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | Indicazione nell'istruttoria degli elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione                                                                                                                                        | ✓ | ✓ | — | — |

In particolare, qui di seguito si elencano le casistiche di sovrapposizione tra le due normative:

**I) Operazioni di importo esiguo/ art. 136 TUB**

- Relativamente alla fase pre-deliberativa, non vi è alcun presidio da adempiere.
- Relativamente alla fase deliberativa, si veda il punto V (Iter deliberativo art. 136 TUB).

**II) Operazioni minore rilevanza ordinarie/ art. 136 TUB**

- Relativamente alla fase pre-deliberativa, non vi è alcun presidio da adempiere.
- Relativamente alla fase deliberativa, si veda il punto V (Iter deliberativo art. 136 TUB).
- Relativamente alla fase informativa, è necessario:

a) indicare in istruttoria gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione;

b) predisporre un flusso informativo, almeno di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni ai fini di eventuali interventi correttivi.

**III) Operazioni di minore rilevanza non ordinarie/ art. 136 TUB**

- Relativamente alla fase pre-deliberativa, si veda quanto previsto dalle Procedure in materia di soggetti collegati per le operazioni di minore rilevanza non ordinarie.
- Relativamente alla fase deliberativa, si veda il punto V (Iter deliberativo art. 136 TUB), oltre a quanto previsto dalle Procedure in materia di soggetti collegati per le operazioni di minore rilevanza non ordinarie. In ogni caso, la delibera deve fornire:

- adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica per la Banca;

- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione rispetto a quelli standard o di mercato. Tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

**IV) Operazioni di maggiore rilevanza/ art. 136 TUB**

- Relativamente alla fase pre-deliberativa, si veda quanto previsto dalle Procedure in materia di soggetti collegati per le operazioni di maggiore rilevanza.
- Relativamente alla fase deliberativa, si veda il punto V (Iter deliberativo art. 136 TUB), oltre a quanto previsto dalle Procedure in materia di soggetti collegati per le operazioni di maggiore rilevanza. In ogni caso, la delibera deve fornire:
  - adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica per la Banca;
  - le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

**V) Iter deliberativo art. 136 TUB**

Il Consiglio di amministrazione delibera la richiesta di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita da parte dell'esponente aziendale all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli Amministratori.

**L'Amministratore interessato si astiene, allontanandosi dalla seduta, dal prendere parte alle votazioni e deliberazioni concernenti le obbligazioni di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente contratte con la banca.**

**In caso di assenza dalla seduta consiliare di un Sindaco (non interessato) non si potrà dar corso all'operazione deliberata fino a quando non sia intervenuta l'approvazione del Sindaco assente, da formalizzare in un documento scritto da conservare agli atti della banca, facendola constare nel verbale relativo alla riunione consiliare successiva.**

**Il Sindaco interessato a contrarre un'obbligazione con la banca di appartenenza non deve partecipare alla deliberazioni sull'operazione medesima allontanandosi dalla seduta.**

Una volta eletto/ nominato/ cooptato/ subentrato, l'esponente aziendale entro la prima riunione del Consiglio di Amministrazione utile e, comunque, prima dell'assunzione di qualsiasi deliberazione avente contenuto patrimoniale, deve comunicare al Consiglio di Amministrazione anche tutti i rapporti ricadenti nell'ambito dell'art. 136 TUB.

L'esponente aziendale è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in caso di modifica della situazione precedentemente comunicata.

Al Consiglio di Amministrazione è demandata la valutazione se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di un'obbligazione indiretta dell'esponente coinvolto; lo stesso deve rendere edotto il Consiglio della propria particolare situazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari.

La decisione in ordine alle operazioni della specie deve essere assunta in ogni caso dal Consiglio di Amministrazione, senza possibilità di delega. Pertanto, l'assunzione di obbligazioni dirette o indirette di esponenti aziendali dovrà sempre trovare fondamento in una deliberazione consiliare assunta con le modalità sopra indicate.

**Sia le posizioni affidate che quelle non affidate in capo ai soggetti collegati, in un'ottica di contenimento dei rischi aziendali, non devono presentare sconfinamenti di alcun genere ed esuberi di utilizzato rispetto all'accordato.**

**Di conseguenza, la Banca inserisce il "blocco sconfinamento" (cfr. funzionalità VBS – Variazione Blocco Sconfinamento) su tutti i conti correnti/rapporti relativi ai soggetti collegati.**

Il Consiglio di Amministrazione, in sede di concessione o revisione del singolo affidamento, può comunque deliberare in modo specifico, con le modalità sopra indicate (unanimità dei presenti con esclusione dell'esponente aziendale interessato e voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale), di conferire anche per il rapporto in questione una delega per l'erogazione del credito, seguendo i criteri adottati per la normale clientela, fermo restando quanto indicato dalle Disposizioni di Vigilanza sui soggetti collegati anche in tema di rispetto dei limiti quantitativi prudenziali.

**In tali casi (rimando ai poteri di delega per l'erogazione del credito), il Direttore Generale (o, in alternativa, il Vicedirettore Generale, nel caso in cui il Direttore Generale sia il soggetto in conflitto d'interessi) toglierà il blocco della funzionalità sopra citata (cfr. VBS),**

consentendo lo sconfinamento sul rapporto in questione sulla base dei poteri di delega tempo per tempo vigenti. Il Direttore Generale (o, in alternativa, il Vicedirettore Generale, nel caso in cui il Direttore Generale sia il soggetto in conflitto d'interessi) dovrà ripristinare il blocco sconfinamento, non appena addebitata la partita oggetto di sconfinamento.

Nei casi in cui la funzionalità VBS non trova applicazione (cambio assegni per cassa, durate particolari e proroghe anticipazioni commerciali), l'operazione potrà compiersi solo a seguito di autorizzazione della Direzione Generale (o, in alternativa, il Vice Direttore Generale, nel caso in cui il Direttore Generale sia il soggetto in conflitto di interessi), utilizzando i presidi aziendali a disposizione.

### 7.3 Gestione delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile

#### 7.3.1 Soggetti coinvolti ed ambito di applicazione

Con riguardo alle operazioni in cui è presente un interesse da parte degli Amministratori e dei Sindaci della Banca, valgono le prescrizioni normative rispettivamente di cui all'art. 2391 del Codice Civile e all'art. 45 dello Statuto delle Bcc.

In particolare, l'art. 2391 del c.c. prevede che ogni operazione ovvero ogni fatto oggetto di decisione sociale nella quale esiste o potrebbe essere ravvisato un interesse dell'Amministratore della Banca, determina una fattispecie di interessi degli Amministratori.

Gli Amministratori (esecutivi e non esecutivi) sono, quindi, i soggetti che possono essere coinvolti in una situazione di conflitto di interessi con la Banca, sia quando è coinvolto l'interesse dello stesso Amministratore sia quando è coinvolto l'interesse di un terzo di cui si possa ritenere portatore l'Amministratore stesso, cioè quando si possa presumere che egli sia portato inevitabilmente a tutelare il terzo per ragioni di natura:

- **economica** (ad esempio, Amministratore o Sindaco revisione di società, terzo debitore/creditore dell'Amministratore);
- **familiare** (ad esempio, parenti e affini);
- **affettiva** (ad esempio, amici stretti);
- **professionale** (ad esempio, soggetti in favore dei quali l'Amministratore svolge un'attività professionale in forma sistemica).

L'art. 45 dello Statuto della Bcc (comma 2) ha ampliato le fattispecie di interessi anche nei confronti dei Sindaci della Banca, in relazione alle erogazioni di credito nonché alle obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del Collegio Sindacale rapporti di natura professionale.

Dal punto di vista dei **soggetti "riconducibili" agli Amministratori e Sindaci**, coinvolti dall'art. 2391 c.c. e dall'art. 45 dello Statuto, oltre ai casi ricadenti anche nelle altre due normative (art. 136 TUB e Disposizioni di Vigilanza), sono da considerare quanto meno:

- le obbligazioni intercorrenti con le società presso le quali gli Amministratori ed i Sindaci svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché le società controllate e controllanti delle medesime;
- i parenti oltre il secondo grado nonché gli affini oltre il secondo grado degli Amministratori e Sindaci, comprese le società o imprese controllate dagli stessi parenti e affini;
- le persone fiscalmente a carico degli Amministratori e Sindaci, diverse dagli stretti familiari nonché le società o imprese da queste controllate;
- le società nelle quali gli Amministratori e/o i Sindaci possiedono partecipazioni non di controllo, escluse quindi dal perimetro dei soggetti collegati;
- le società o imprese in cui un Amministratore e/o un Sindaco svolge un incarico da commercialista o incarichi professionali di altro tipo;
- i terzi con cui gli Amministratori e/o i Sindaci siano vincolati da un rapporto di associazione professionale<sup>16</sup>;
- i terzi nei confronti dei quali gli Amministratori e/o i Sindaci sono debitori o creditori, nei casi in cui la concessione di un finanziamento da parte della Banca al terzo divenga un presupposto utile e necessario anche se non l'unico per il pagamento del debito.

<sup>16</sup> In questo caso la sussistenza di accordi interni per la ripartizione delle spese e delle entrate potrebbe evidenziare una situazione in cui l'Amministratore e/o il Sindaco sarebbe portato a tutelare l'interesse del terzo a discapito della Banca. Qualora, poi, l'operazione riguardi l'associazione professionale si prefigurerà comunque un interesse dell'Amministratore e/o del Sindaco (art. 136 TUB).

La tabella seguente sintetizza i 3 ambiti di applicazione (Disposizioni di Vigilanza, art. 136 TUB e art. 2391 c.c./art. 44 o 45 Statuto), in ragione del soggetto che compie l'operazione, tenendo conto comunque che l'ambito oggettivo (ovvero la tipologia di operazione richiesta) dell'art. 136 TUB riguarda esclusivamente l'assunzione di obbligazioni dirette o indirette o la stipula di atti di compravendita mentre le Disposizioni di Vigilanza e l'art. 2391 c.c./art. 44 o 45 Statuto riguardano un più ampio ambito applicativo.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SUI SOGGETTI COLLEGATI:**

- Società controllate dagli stretti familiari, come definiti dalle Disposizioni sui soggetti collegati (anche ricadente nell'art. 2391 c.c./art. 44 o 45 Statuto, se Amministratori e Sindaci)

**Anche ricadente nella previsione dell'art. 136:**

- Esponenti Aziendali (anche ricadente nell'art. 2391 c.c./art. 44 o 45 Statuto, se Amministratori e Sindaci);
- Società controllate dagli esponenti aziendali (anche ricadente nell'art. 2391 c.c./art. 44 o 45 Statuto, se Amministratori e Sindaci);
- S.s. o S.n.c. della quale l'esponente è socio (anche ricadente nell'art. 2391 c.c./art. 44 o 45 Statuto, se Amministratori e Sindaci);
- S.a.s. o S.a.p.a. della quale l'esponente è socio accomandatario (anche ricadente nell'art. 2391 c.c./art. 44 o 45 Statuto, se Amministratori e Sindaci);
- S.p.a. o S.r.l. di cui l'esponente aziendale è unico azionista/unico socio (anche ricadente nell'art. 2391 c.c./art. 44 o 45 Statuto, se Amministratori e Sindaci);
- Stretti familiari ai sensi delle Disposizioni sui soggetti collegati (anche ricadente nell'art. 2391 c.c./art. 45 Statuto, se Amministratori e Sindaci);
- Altri casi di obbligazioni indirette (anche ricadente nell'art. 2391 c.c./art. 44 o 45 Statuto, se Amministratori e Sindaci).

**Casi ricadenti esclusivamente nell'ambito dell'art. 2391 c.c./art.44 o 45 Statuto (a titolo esemplificativo):**

- le società presso le quali gli Amministratori ed i Sindaci svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché le società controllate e controllanti delle medesime;
- i parenti oltre il secondo grado nonché gli affini oltre il secondo grado degli Amministratori e Sindaci, comprese le società o imprese controllate dagli stessi parenti e affini;
- le persone fiscalmente a carico degli Amministratori e Sindaci, diverse dagli stretti familiari nonché le società o imprese da queste controllate;
- le società nelle quali gli Amministratori e/o i Sindaci possiedono partecipazioni non di controllo, escluse quindi dal perimetro dei soggetti collegati;
- le società o imprese in cui un Amministratore e/o un Sindaco svolge un incarico da commercialista o incarichi professionali di altro tipo;
- i terzi con cui gli Amministratori e/o i Sindaci siano vincolati da un rapporto di associazione professionale;
- i terzi nei confronti dei quali gli Amministratori e/o i Sindaci sono debitori o creditori, nei casi in cui la concessione di un finanziamento da parte della Banca al terzo divenga un presupposto utile e necessario anche se non l'unico per il pagamento del debito.

7.  
La  
fir  
CE  
Pr  
de

tal  
un  
onti

**7.3.3 Aggiornamento del perimetro casistiche ex art. 2391 del Codice Civile/art. 44 o 45 dello Statuto**

E' necessario tenere **costantemente aggiornato** il perimetro delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile/ art. 44 o 45 dello Statuto.

A tale proposito, è responsabilità del singolo Esponente aziendale comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sia a conoscenza che possono comportare modifiche al perimetro. L'Area Affari provvede a censire/ aggiornare nel sistema informativo le informazioni assunte.

#### **7.3.4 Comunicazione: obbligo, forma e termine**

L'Amministratore o il Sindaco interessato ha il dovere di comunicare la sussistenza del proprio interesse agli altri Amministratori e al Presidente del Collegio Sindacale, che avrà cura di diramarla agli altri membri dell'organo.

L'Amministratore o il Sindaco è tenuto a fornire un'informativa il più possibile completa affinché gli altri Amministratori siano messi in condizione di adottare una deliberazione informata e consapevole.

La predetta **informativa** deve riguardare:

- **la natura dell'interesse:** precisare se si tratta di un interesse patrimoniale o non patrimoniale; se esso sia o meno in conflitto con quello sociale e, infine, se tale interesse sia concreto e attuale o solo potenziale;
- **i termini dell'interesse:** precisare se si sia portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, in questo secondo caso, chiarire chi sia il soggetto interessato e quali siano i legami tra l'Amministratore/Sindaco e il terzo;
- **l'origine dell'interesse:** evidenziare la circostanza che l'interesse sia preesistente o successivo alla nomina ad Amministratore/Sindaco o all'inizio delle trattative relative all'operazione oggetto della decisione sociale;
- **la portata dell'interesse:** indicare la rilevanza pratica dell'interesse, indicando vantaggi e svantaggi che gli potrebbero derivare dalle decisioni della società e, quando possibile, l'estensione temporale dello stesso.

L'informativa può essere resa oralmente nel corso della riunione consiliare a tutti i presenti, prima che la relativa operazione venga deliberata.

L'Amministratore/Sindaco interessato può sempre decidere, anche al fine di precostituirsi la prova dell'adempimento dell'obbligo, di effettuare la comunicazione per iscritto e di inviarla prima della riunione consiliare in cui deve essere discussa l'operazione.

La comunicazione per iscritto deve essere, comunque, effettuata quando l'Amministratore/Sindaco sa in anticipo che il Consiglio di Amministrazione dovrà decidere su un'operazione in cui egli abbia un interesse e preveda di essere impossibilitato a partecipare alla riunione consiliare.

In tutti i casi, la comunicazione ricevuta deve essere successivamente trascritta nel verbale del Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'Amministratore/Sindaco abbia un interesse in una determinata operazione e la stessa non rientri nel campo di applicazione dell'art. 136 TUB e delle Disposizioni e non sia di competenza del Consiglio di Amministrazione ma di un organo delegato di cui lo stesso Amministratore non fa parte (ad esempio: Comitato esecutivo) oppure di un altro soggetto (Direttore Generale ovvero di altri soggetti destinatari di poteri delegati), l'Amministratore è tenuto a fornire la notizia scritta dell'esistenza di un interesse personale indipendentemente dalla sua legittimazione a partecipare al relativo processo deliberativo e di indirizzare la comunicazione, oltre che al Presidente del Collegio Sindacale, a tutti gli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione, se tempestivamente convocato dal Collegio Sindacale o da un terzo dei componenti del Consiglio, può infatti decidere, in relazione alla tipologia e all'estensione dell'interesse dell'Amministratore, di avocare a sé l'operazione rientrante nella delega.

#### **7.3.5 Obbligo di astensione e procedimento operativo**

**L'Amministratore, una volta effettuata la comunicazione orale o scritta, ha l'obbligo di astensione dalle delibere riguardanti operazioni nelle quali abbia un interesse allontanandosi, di conseguenza, dalla seduta.**

**Anche il Sindaco interessato non deve partecipare alla seduta in occasione della deliberazione sull'operazione che lo riguarda, allontanandosi dalla stessa.**

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione sia nel caso in cui si decida di compierla sia che si decida di non effettuarla.

L'obbligo di motivazione sussiste anche per le deliberazioni assunte dal Comitato esecutivo, che devono essere trascritte nel relativo libro delle adunanze e delle deliberazioni.

La motivazione non è, invece, necessaria nelle materie attribuite alla competenza della Direzione Generale o di collaboratori dotati di poteri gestori e/o di rappresentanza. È facoltà del Consiglio di

Amministrazione di intervenire tempestivamente, avocando a sé la decisione sull'operazione e di richiedere al soggetto delegato di redigere una memoria al fine di motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nell'ipotesi di:

- omessa o insufficiente comunicazione da parte dell'Amministratore/Sindaco interessato;
  - omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione della delibera;
  - adozione di deliberazioni dannose per la società con il voto determinante dell'Amministratore interessato (non rispettando di conseguenza l'obbligo di astensione),
- le delibere del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo, se potenzialmente dannose per la società, possono essere impugnate dagli Amministratori (anche individualmente) e dal Collegio Sindacale (previa delibera collegiale in quanto i Sindaci non dispongono della legittimazione ad agire individualmente) entro 90 gg. dalla loro data.

Non sono però legittimati ad impugnare la deliberazione gli Amministratori che hanno approvato l'operazione, salvo che per il motivo di omessa o insufficiente comunicazione da parte dell'Amministratore interessato. Il socio è legittimato ad impugnare tali delibere solo nei casi in cui le stesse ledano direttamente un suo diritto ex art. 2388 c.c..

## **8. IL FLUSSI INFORMATIVI**

La Banca si dota di un sistema di reporting al fine di consentire agli organi di governo e controllo di sovrintendere all'attuazione della regolamentazione interna.

Nel rispetto delle Disposizioni, è prevista la predisposizione della reportistica contenente il dettaglio delle operazioni con soggetti collegati distinte per tipologia di classificazione delle operazioni e contenente i dati inerenti le operazioni registrate nel periodo, prodotta anche con l'ausilio della procedura informatica.

In merito ai flussi informativi, si rimanda a quanto previsto nell'ambito delle Procedure deliberative (allegato 1 al presente Regolamento).

## **9. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA**

Le attività di rischio nonché le operazioni di maggiore rilevanza verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente.

I *Servizi Amministrativi* hanno cura di assicurare la produzione e l'invio degli schemi segnaletici nel rispetto della normativa di riferimento.

## **10. ADOZIONE, MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo motivato parere vincolante dell'*Amministratore Indipendente* e del Collegio Sindacale circa la complessiva idoneità dei presidi procedurali ivi previsti a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati.

Prima dell'approvazione, il Regolamento viene sottoposto alla valutazione dell'*Area Controllo Rischi* che ne accerta la congruità e la coerenza dei limiti di rischio ivi fissati.

L'*Area Controllo Rischi* ha il compito di validare il documento, verificando la sua idoneità ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

Con il medesimo iter sono approvate eventuali modifiche o integrazioni sostanziali al Regolamento (compreso gli allegati), avuto particolare riguardo a quelle connesse all'eventuale variazione della normativa esterna di riferimento e/o delle tipologie di soggetti collegati attualmente rilevati, alla luce dell'operatività della Banca ovvero al fine di promuovere miglioramenti nella gestione dei conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati.

**Il presente documento viene comunicato all'Assemblea dei Soci e tenuto a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.**



Il Consiglio di Amministrazione della Banca approva il presente Regolamento, delegando al Direttore Generale la predisposizione di misure idonee a darne attuazione.

Tale documento è sottoposto a revisione in caso di eventi esterni (es. modifiche di carattere normativo ovvero regolamenti/disposizioni di Autorità di Vigilanza) o interni (es. variazioni della struttura organizzativa) rilevanti ed è rivisto, comunque, con **cadenza almeno triennale**.



**PROCEDURE DELIBERATIVE IN TEMA DI  
ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE  
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

*Delibera del 10 luglio 2013*

*Aggiornamento n.3 del 26 ottobre 2016*

**INDICE**

|                                                                                                    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Premessa .....                                                                                  | 3 |
| 2. Identificazione dei soggetti collegati e delle operazioni con soggetti collegati .....          | 4 |
| 3. Individuazione degli Amministratori Indipendenti per le operazioni con soggetti collegati ..... | 6 |
| 4. Procedure deliberative.....                                                                     | 6 |
| <b><u>I.</u></b> Fase istruttoria (o Pre-deliberativa) .....                                       | 7 |
| <b><u>II.</u></b> Fase deliberativa .....                                                          | 8 |
| <b><u>III.</u></b> Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art.136 del TUB .....    | 9 |
| <b><u>IV.</u></b> Delibere quadro .....                                                            | 9 |
| <b><u>V.</u></b> Ulteriori presidi .....                                                           | 9 |
| <b><u>VI.</u></b> Flussi informativi interni .....                                                 | 9 |

## 1. PREMESSA

La disciplina delle **Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati** contenuta nel Titolo V, Capitolo 5 della Circolare 263/2006 (di seguito "Disposizioni") mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone con le citate Disposizioni che le banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie.

In tale ambito la normativa in argomento stabilisce sia l'iter di definizione delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle operazioni con soggetti collegati.

Il presente documento disciplina le procedure deliberative - in termini di **soggetti coinvolti nel processo deliberativo e attività attribuite ai medesimi** - di cui la Banca si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con parti correlate e soggetti connessi (di seguito, collettivamente, soggetti collegati).

Le principali definizioni rilevanti ai fini del presente documento sono di seguito riportate:

- **Esponenti aziendali:** i componenti gli organi di amministrazione e controllo della Banca e il Direttore Generale e chi esercita funzioni equivalenti a quella del Direttore Generale;
- **Amministratore Indipendente:** l'Amministratore, individuato con delibera del 14 maggio 2014<sup>17</sup>, che non sia controparte o soggetto collegato e non abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 32 dello Statuto della Banca, ai sensi delle Disposizioni, quale destinatario dei compiti dalle stesse attribuiti agli Amministratori Indipendenti; con la delibera del 14 maggio 2014<sup>18</sup> è stato individuato un Amministratore Indipendente Supplente munito dei medesimi requisiti qualora il precedente sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione.

Le presenti procedure sono state approvate dal **Consiglio di Amministrazione** della Banca nella seduta del 26 ottobre 2016, acquisito il **parere vincolante** da parte dell'**Amministratore Indipendente** e del **Collegio Sindacale**, espressivo del giudizio in merito alla complessiva idoneità delle procedure a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni nei confronti dei medesimi soggetti.

Nella formulazione del parere citato, l'**Amministratore Indipendente** e il **Collegio Sindacale** si sono avvalsi delle risultanze delle analisi elaborate dalle strutture interne alla Banca, ciascuna secondo le proprie competenze, in merito alle soluzioni organizzative e procedurali proposte e alla rispondenza delle stesse agli obiettivi della normativa. In particolare, il Coordinamento di Compliance ha verificato:

- la conformità delle presenti procedure alle finalità e contenuti delle Disposizioni;
- la rispondenza dei parametri adottati per l'identificazione della diversa rilevanza delle operazioni ai criteri di sana e prudente gestione e all'operatività tipica della Banca.

Il *Responsabile Organizzazione e Gestione Risorse Umane* assicura la messa in opera delle procedure operative interne e la pronta diffusione degli strumenti necessari alla definizione e rilevazione delle operazioni con soggetti collegati da parte delle funzioni competenti.

Le presenti procedure sono pubblicate sul sito internet della Banca.

<sup>17</sup> La prima nomina dell'Amministratore Indipendente si è avuta con delibera del CDA del 27 giugno 2012. Successivamente al rinnovo del Consiglio di Amministrazione a seguito dell'Assemblea dei Soci del giorno 11 maggio 2014, con delibera consiliare del 14 maggio 2014 si è provveduto alla nuova nomina dell'Amministratore Indipendente.

<sup>18</sup> Con la stessa delibera del 27 giugno 2012 era stato individuato un Amministratore supplente munito dei medesimi requisiti, ma la sua sopravvenuta nomina a membro del Comitato Esecutivo ha reso necessario, nella riunione dell'08 maggio 2013, procedere alla nomina di un nuovo Amministratore Indipendente Supplente munito dei medesimi requisiti. Successivamente al rinnovo del Consiglio di Amministrazione a seguito dell'Assemblea dei Soci del giorno 11 maggio 2014, con delibera consiliare del 14 maggio 2014 si è provveduto alla nuova nomina anche dell'Amministratore Indipendente Supplente.

## 2. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI E DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

La Banca identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei **soggetti collegati** sia ex ante, ossia prima e indipendentemente dal fatto di aver instaurato relazioni creditizie o di altra natura con i soggetti collegati, sia ex post, ossia al momento dell'instaurazione di nuovi rapporti non già censiti come soggetti collegati.

In particolare, nell'individuazione dei soggetti collegati, la Banca fa riferimento:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse nonché alle dichiarazioni fornite dagli stessi esponenti in merito ai soggetti connessi. Tali dichiarazioni sono oggetto, da parte della Banca, di verifica e confronto con quelle ricavate da eventuali provider esterni (mappatura ex ante);
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti (mappatura ex post). La mappatura ex post in fase di apertura di nuovi rapporti con clienti non già censiti come soggetti collegati deve essere condotta nei limiti dell'ordinaria diligenza e secondo proporzionalità, relativamente alle controparti per le quali sia possibile, sulla base degli indici e delle informazioni disponibili, presumere che vi siano rapporti di collegamento con parti correlate.

In tale ottica, le parti correlate hanno l'obbligo di cooperare con la Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e tempestivamente aggiornato per quanto attinente all'individuazione dei soggetti connessi e il dovere di informarli sull'obbligo di censimento degli stessi presso la Banca.

Con riferimento all'informativa in merito al censimento nel perimetro dei soggetti collegati:

- nel caso di **mappatura ex ante**, la Segreteria Generale informa la parte correlata e, per il tramite di questa, i relativi soggetti connessi;
- nel caso di **mappatura ex post**, la Segreteria Generale informa i soggetti collegati rilevati ex post, nel momento in cui sono instaurati con essi rapporti, del loro censimento nel perimetro dei soggetti collegati. La Segreteria Generale, una volta accertata con la parte correlata la connessione con il soggetto rilevato ex post, fa sottoscrivere alla stessa la scheda opportunamente aggiornata.

L'*Area Affari* cura la tenuta dell'elenco dei **soggetti collegati** e provvede ad aggiornarlo tempestivamente ponendo in essere le idonee soluzioni per acquisire le informazioni necessarie e garantirne la pronta, completa e accurata rilevazione, anche attraverso il coinvolgimento di altre strutture organizzative. Le informazioni sui **soggetti collegati** devono essere correlate con quelle già censite in osservanza delle prescrizioni ex art. 136 TUB.

Benché non si tratti di soggetti collegati ai sensi della disciplina di riferimento, la Banca censisce anche **gli affini sino al 2° grado** della parte correlata e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Ai fini del mantenimento di un adeguato *database* delle informazioni censite e per supportare l'assolvimento degli adempimenti segnalitici richiesti, le modalità di raccolta delle informazioni sono integrate nei sistemi informativi, con ciò agevolando l'adeguato presidio dei processi sottostanti le transazioni con soggetti collegati e assicurando che, a ogni occorrenza, si attivino le procedure richieste dalle Disposizioni.

**Costituisce operazione con soggetti collegati**, ai sensi delle Disposizioni, "la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collaterale poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;

- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo."

Al fine di individuare l'ambito di applicazione delle presenti procedure deliberative è necessario **classificare le diverse tipologie di operazioni con soggetti collegati** sulla base delle relative caratteristiche.

Le operazioni con soggetti collegati si distinguono normativamente in:

- i. **operazioni di maggiore rilevanza**, ossia le operazioni il cui controvalore è superiore alla soglia del **5,00%**, in rapporto al valore di riferimento applicabile in funzione della tipologia di operazione<sup>19</sup>. Sono altresì da considerare **operazioni di maggiore rilevanza** le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio **con il medesimo soggetto collegato**, le quali, **pur non qualificabili singolarmente** come operazioni di maggiore rilevanza, **superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate**.
- ii. **operazioni di minore rilevanza**, ossia le operazioni diverse da quelle di maggiore rilevanza;
- iii. **operazioni ordinarie**, ossia operazioni **di minore rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività** della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*;
- iv. **operazioni di importo esiguo**, ossia le operazioni il cui controvalore non eccede, per le Banche il cui patrimonio di vigilanza è inferiore a € 500 mln, la soglia di € 250.000,00.

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa della Banca d'Italia, **rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti procedure deliberative le operazioni con soggetti collegati di maggiore e di minore rilevanza, incluse le operazioni a carattere ordinario**.

Con riferimento a tale ultima tipologia di operazione, le procedure, in adesione alla facoltà prevista dalla Banca d'Italia, disciplinano un iter semplificato.

Nello specifico sono **escluse dall'ambito di applicazione** delle presenti procedure **le operazioni di importo esiguo**, ossia quelle operazioni concluse con soggetti collegati il cui controvalore non è superiore ai 250.000,00 euro.

---

<sup>19</sup> Le Disposizioni individuano come operazioni di maggiore rilevanza quelle in cui sia superata la soglia del 5% per uno dei seguenti indici (applicabili a seconda della specifica operazione):

- i. **Indice di rilevanza del controvalore**: è il rapporto tra il **controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza** tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto). Il controvalore dell'operazione si determina come di seguito specificato:
  - se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
    - per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
    - per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
    - per le altre componenti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
  - se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.
- ii. **Indice di rilevanza dell'attivo**: utilizzato solo nei casi di operazioni di acquisizione, fusione e scissione; è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca dall'ultimo stato patrimoniale disponibile.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società, che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

  - in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
  - in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

  - in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
  - in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.



### 3. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI PER OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Le Disposizioni di Vigilanza attribuiscono un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera.

In particolare ad essi spettano:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- l'esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca in merito all'interesse della stessa al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- l'espressione di analoghi pareri in fase di adozione delle cd. delibere quadro;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza.

In deroga a quanto richiesto dalle Disposizioni, le BCC non sono tenute a costituire appositi comitati per le operazioni della specie, potendo assegnare i compiti propri degli Amministratori Indipendenti a uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti richiesti dalle Disposizioni in relazione alla concreta fattispecie sulla quale il Consiglio è chiamato a deliberare.

Per assicurare la corretta valutazione delle operazioni della specie senza pregiudicare la necessaria tempestività del processo pre-deliberativo e deliberativo, il Consiglio di Amministrazione ha individuato l'Amministratore Indipendente effettivo e l'Amministratore Indipendente supplente, munito dei medesimi requisiti del precedente, qualora il primo sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione.

Il presente documento attribuisce all'*Amministratore Indipendente* il compito di presidiare le tematiche relative alle operazioni con soggetti collegati, nei limiti del ruolo attribuito agli Amministratori indipendenti dalle Disposizioni di Vigilanza.

Per le finalità connesse al proprio ruolo, all'*Amministratore indipendente* è attribuito, previo parere di congruità espresso dal Collegio Sindacale, **un budget annuo**.<sup>20</sup>

Per completezza, di seguito si richiama il ruolo, strettamente interrelato con quello dell'*Amministratore Indipendente* e altrettanto rilevante, attribuito al Collegio Sindacale, al quale spetta, in particolare:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti Procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati, non vincolanti nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggior rilevanza per le quali l'*Amministratore Indipendente* abbia preventivamente espresso un parere negativo o condizionato a rilievi.

### 4. PROCEDURE DELIBERATIVE

Ogni qualvolta la Banca intenda porre in essere o rivedere operazioni con **soggetti collegati**, la funzione coinvolta ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.) dopo aver individuato che l'operazione rientra nel perimetro applicativo delle Disposizioni, ne identifica la tipologia al fine di determinare lo specifico iter deliberativo da seguire o accertare la presenza di eventuali casi di esenzione.

<sup>20</sup> Viene confermato il budget annuo attribuito nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2012 e determinato nella somma di **euro 5.000,00**.

L'identificazione dell'operazione avviene mediante la valutazione della **rilevanza, ordinarietà e tipologia di controparte dell'operazione stessa**.

Le disposizioni attuative descrivono l'iter da adottare da parte di ciascuna unità organizzativa coinvolta, sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.), per la gestione delle fasi pre-deliberativa e deliberativa inerenti all'esecuzione di un'operazione con soggetti collegati.

Con riguardo all'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza, la Banca adotta i parametri quantitativi definiti dalle Disposizioni e già richiamati.

La Banca può individuare comunque altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base ad indicatori qualitativi o quantitativi.

Con riguardo, nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, all'identificazione delle **operazioni ordinarie**, è necessario tener conto almeno dei seguenti elementi:

- riconducibilità all'ordinaria attività;
- oggettività delle condizioni;
- semplicità dello schema economico-contrattuale;
- contenuta rilevanza quantitativa;
- tipologia di controparte.

I principali parametri da valutare, pertanto, sono:

- **condizioni**: sono operazioni ordinarie quelle le cui condizioni appaiono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela. In tale prospettiva, i principali elementi di valutazione sono: tassi di interesse, pareri, perizie e, in generale, condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di analoga natura e rischio;
- **importo**: sono operazioni ordinarie quelle il cui importo non è significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio;
- **tipologia**: sono operazioni ordinarie quelle che risultano in linea con l'ordinaria operatività della Banca;
- **frequenza**: sono operazioni ordinarie quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo;

#### **I. Fase istruttoria (o Pre-deliberativa)**

Le funzioni incaricate di svolgere le trattative e l'istruttoria ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.) verificato che l'operazione non rientra nei casi di esenzione, devono predisporre uno specifico flusso informativo, completo e tempestivo, con riguardo alla stessa che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini relativi;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le condizioni economiche:
  - nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
  - in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca;
- gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

Ciascuna unità organizzativa coinvolta, sulla base del proprio ambito di competenza, inoltra all'*Amministratore Indipendente* le informazioni richiamate ai fini del rilascio del parere previsto dalle Disposizioni.

L'*Amministratore Indipendente* ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria. La funzione che provvede all'istruttoria, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.) predispone ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza dell'*Amministratore Indipendente*. Questo esamina la documentazione ricevuta e rilascia all'organo deliberante un **parere preventivo e motivato non vincolante** sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative

condizioni. All'*Amministratore Indipendente* spetta, altresì, il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria ai soggetti competenti a deliberare.

In questa fase, l'*Amministratore Indipendente* ha la facoltà di farsi assistere dalle competenti strutture tecniche della Federazione locale o da uno o più esperti di propria scelta nei limiti del budget di spesa alla stessa attribuito.

L'*Amministratore Indipendente* formula il parere sull'operazione nel rispetto dei tempi comunque stabiliti dalle normali procedure adottate, per consentire all'Organo deliberante di disporre di adeguate informazioni sull'operazione e di procedere alla relativa delibera tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dell'operazione.

In caso di **operazioni di maggiore rilevanza**:

- l'*Amministratore Indipendente* deve ricevere notizia tempestiva **dell'avvio delle trattative** e un flusso informativo completo e tempestivo **già nella fase istruttoria**. Egli ha, infatti, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Società;
- per tali operazioni, qualora l'*Amministratore Indipendente* abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale. In tale evenienza, ciascuna unità organizzativa coinvolta, sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.):
  - rende apposita informativa sull'operazione al Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla delibera;
  - trasmette al Consiglio di Amministrazione i pareri rispettivamente formulati dall'*Amministratore Indipendente* e dal Collegio Sindacale.

## **II. Fase deliberativa**

La delibera delle operazioni con soggetti collegati deve fornire **adeguata motivazione** in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte degli Amministratori Indipendenti.

Relativamente alle **operazioni di maggiore rilevanza**, la competenza a deliberare è esclusivamente rimessa al Consiglio di Amministrazione<sup>21</sup>.

Il parere dell'*Amministratore Indipendente* e l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale vengono trasmessi al Consiglio di Amministrazione e allegati alla delibera.

I riferimenti inerenti a eventuali operazioni di maggiore rilevanza deliberate nonostante l'*Amministratore Indipendente* e/o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi, devono essere portati annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Le **operazioni di minore rilevanza** vengono deliberate in conformità a quanto definito nel sistema dei poteri delegati, previo parere non vincolante dell'*Amministratore Indipendente* (anche in questo caso, da allegare alla delibera) sulla base dell'analisi effettuata in fase di pre-delibera.

Una volta deliberata la pratica, il parere rilasciato dall'*Amministratore Indipendente* è inserito nell'apposito libro dei pareri, numerato e siglato.

In ogni caso (sia per le operazioni di minore rilevanza che per quelle di maggiore rilevanza), la delibera deve fornire un'adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione delibere l'operazione nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi, la delibera deve fornire analitiche motivazioni delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dall'*Amministratore Indipendente*.

---

<sup>21</sup> Salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea.

Nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, con riguardo alle **operazioni ordinarie**, in esercizio della deroga prevista dalla normativa, le operazioni ordinarie sono escluse dal perimetro applicativo delle procedure deliberative (fase istruttoria e fase deliberativa) essendo sufficiente:

- indicare gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione a seguito delle opportune considerazioni effettuate sulla base degli elementi dianzi indicati (riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa tipologia di controparte);
- predisporre un flusso informativo, di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni ai fini di eventuali interventi correttivi.

#### **Non sono previste deroghe procedurali in caso di urgenza.**

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati venga rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea dei soci, le medesime regole previste dalle procedure deliberative sopra illustrate sono applicate alla fase di proposta che l'organo amministrativo presenta all'Assemblea.

### **III. Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art.136 del TUB**

Per le operazioni poste in essere con soggetti collegati, laddove ricadano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, la Banca applica le procedure indicate dal *"Regolamento in materia di interessi degli esponenti aziendali, attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati"*.

### **IV. Delibere quadro**

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione assumere delibere quadro, con efficacia non superiore a un anno relative a categorie di operazioni con soggetti collegati omogenee e sufficientemente determinate.

Le delibere quadro sono sottoposte, sulla base di quanto disciplinato nei paragrafi precedenti, al parere dell'*Amministratore Indipendente* in funzione del prevedibile ammontare massimo, cumulativamente considerato, delle operazioni da realizzare. Le singole operazioni con soggetti collegati effettuate nell'ambito della singola delibera quadro non sono assoggettate all'iter deliberativo previsto dalle presenti procedure e sono autorizzate direttamente dagli uffici competenti, nel rispetto del sistema delle deleghe.

Un'operazione inizialmente riconducibile a una delibera quadro che non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della stessa delibera non potrà essere compiuta in esecuzione di quest'ultima. All'operazione si applicheranno, pertanto, le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

### **V. Ulteriori presidi**

Le operazioni con soggetti collegati, anche dopo la loro deliberazione da parte degli organi competenti, possono essere soggette a condizionamenti che possono inficiare l'integrità e la trasparenza delle decisioni e iniziative inerenti.

Pertanto, quando un'operazione già posta in essere dia successivamente luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, le relative delibere da parte degli organi competenti dovranno essere prese in osservanza e aderenza alle procedure deliberative volta per volta applicabili stabilite nei paragrafi precedenti.

### **VI. Flussi informativi interni**

Per quanto riguarda l'informativa interna agli Organi societari, vengono predisposte:

- una completa informativa, almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Indipendente ed al Collegio Sindacale, su tutte le operazioni concluse con soggetti collegati (comprese quelle ordinarie ed esigue) e sulle loro principali caratteristiche (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni operazione con soggetti collegati, organo deliberante);
- una comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, successivamente alla delibera, per ogni operazione sulla quale l'*Amministratore Indipendente* ha espresso parere contrario o condizionato;
- un elenco delle operazioni di maggiore rilevanza compiute sulle quali l'*Amministratore Indipendente* o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi, da presentare almeno annualmente all'Assemblea dei soci;
- una completa informativa delle operazioni deliberate a favore del cd. "personale più rilevante" (identificato ai sensi delle Politiche di remunerazione e incentivazione) direttamente o indirettamente, trasmessa con cadenza trimestrale all'Amministratore indipendente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

La responsabilità di predisposizione delle informative elencate è attribuita all'Area Affari coadiuvato da ciascuna unità organizzativa coinvolta, sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, economato, partecipazioni, ecc.).

Inoltre, l'Area Controllo Rischi predispone ed invia con cadenza trimestrale al Responsabile Area Affari, al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione una apposita reportistica, in cui sono riepilogati gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta sul rispetto dei limiti previsti dal Regolamento, comprese le operazioni non eseguite per il superamento dei limiti stessi.



**PROPENSIONE AL RISCHIO COMPLESSIVA NEI CONFRONTI DEI  
SOGGETTI COLLEGATI E SOGLIA DI ATTENZIONE RISPETTO AL  
LIMITE DI ESPOSIZIONE COMPLESSIVA**

*Delibera del 10 luglio 2013*

*Aggiornamento n.3 del 26 ottobre 2016*



| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Limite <sup>22</sup>                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>PROPENSIONE AL RISCHIO VERSO LA TOTALITA' DEI SOGGETTI COLLEGATI</b></p> <p>Limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti del complesso dei soggetti collegati alla Banca</p> <p>Indicatore di pre-allarme</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>25,00%</b> (in rapporto ai Fondi Propri)</p> <p><b>20,00%</b> (in rapporto ai Fondi Propri)</p>                    |
| <p><b>PROPENSIONE AL RISCHIO PER I SINGOLI GRUPPI DI SOGGETTI COLLEGATI</b></p> <p>Limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti di un singolo gruppo di soggetti collegati</p> <p>Indicatore di pre-allarme</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>5,00%</b> dei Fondi Propri</p> <p><b>4,00%</b> dei Fondi Propri</p>                                                |
| <p><b>LIMITE STATUTARIO PER GLI AMMINISTRATORI</b></p> <p>Limite con riguardo alla stipula di contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con i loro parenti, coniugi o affini fino al secondo grado incluso, o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui sopra, partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il limite suddetto si applica anche rispetto a colui che riveste la carica di direttore mentre non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria (art. 35 comma 6, Statuto Bcc).</p> <p>A titolo prudenziale, tale limite si applica a tutte le tipologie di operazioni di acquisto di beni e servizi, compresa la locazione passiva di immobili.</p> | <p>Qualora tali contratti comportino un onere complessivo per la Banca superiore a <b>100.000 euro</b> su base annua</p> |

Il rispetto dei limiti sopra richiamati non fa venire meno l'esigenza che la Banca proceda con particolare cautela nell'approvazione e concessione di operazioni, in particolare quelle che sottendono attività di rischio, valutando con rigore le caratteristiche delle operazioni stesse.

In coerenza con il livello di propensione al rischio definito e in conformità con le Disposizioni, la Banca individua i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio deve essere limitata o assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi.

In particolare, devono essere assistite da appropriate forme di garanzia le nuove operazioni di attività di rischio in richiesta da accordare a soggetti collegati (indipendentemente dai singoli limiti), allorquando il totale delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati superi, a seguito dell'operazione in richiesta, l'indicatore di pre-allerta definito dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della presente disciplina sono da considerarsi appropriate quelle garanzie che impattano sull'esposizione del prestatore, consentendo benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale.

In fase di istruttoria dovrà, quindi, essere verificata la presenza delle condizioni che consentono di trattare la garanzia come un adeguato strumento di mitigazione del rischio. Le garanzie acquisite devono essere sempre congrue rispetto all'operazione garantita ovvero qualitativamente e quantitativamente adeguate alla tipologia e all'entità dell'affidamento.

Computando l'operazione in richiesta, nel caso di superamento dei limiti prudenziali nei confronti di un gruppo di soggetti collegati o di superamento del limite complessivo di rischio definito, è vietata l'esecuzione della nuova operazione, né sono consentiti sconfinamenti.

<sup>22</sup> I limiti illustrati di seguito andranno opportunamente adattati nell'ipotesi che ricorrano parti correlate diverse dall'Esponente aziendale.

Si rammenta che, ai fini del calcolo dei limiti quantitativi ("Propensione al rischio verso la totalità dei soggetti collegati" e "Propensione al rischio per i singoli gruppi di soggetti collegati"), le attività di rischio sono ponderate secondo i fattori previsti dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi, tenendo conto delle tecniche di attenuazione del rischio che assistono eventualmente le esposizioni.